ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 15

Misure applicabili in caso di focolai insorti in prossimità o all'interno di luoghi particolari

Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:

a) se un focolaio di afta epizootica minaccia di infettare animali di specie sensibili in un laboratorio, un giardino zoologico, un parco naturale, un'area recintata o in organismi, istituti o centri riconosciuti di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e successive modificazioni, in cui sono tenuti animali a scopi scientifici o connessi con la protezione della specie o la conservazione del patrimonio genetico di animali da azienda, adotta con proprio provvedimento tutte le necessarie misure di bio-sicurezza per proteggere tali animali dall'infezione, compresa la restrizione dell'accesso a chiunque o l'imposizione di condizioni speciali per tale accesso;

b) se la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata in una delle installazioni di cui alla lettera a), puo' derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), purche' non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunita' europea, segnatamente la qualifica zoo-sanitaria di altri Stati membri, e purche' vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare il rischio di propagazione del virus dell'afta epizootica, notificando immediatamente alla Commissione europea la decisione assunta. Per la finalita' di conservazione del patrimonio genetico di animali da azienda, la notifica alla Commissione europea della decisione di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un riferimento all'elenco dei fabbricati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera f), preventivamente identificati, a cura della regione o provincia autonoma, come nuclei di allevamento di animali delle specie sensibili indispensabili per la sopravvivenza di una specie.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-15-misure-applicabili-in-caso-di-focolai-insorti-in-prossimita-o-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it